

STATUTO

**KLIMI -SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOVA MARINA RC FONDO VENA 8

Numero REA: RC - 188598

Codice fiscale: 02762380802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

N. 86222 di Repertorio

N. 22815 di raccolta

ALLEGATO "A"- STATUTO

DELLA SOCIETA'COOPERATIVA DENOMINATA"KLIMI- SOCIETA'COPERATIVA SOCIALE arl"

//////////

Art.1) Costituzione

E'costituita una società cooperativa di solidarietà,di tipo B, denominata"KLIMI - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE Arl";

Art.2) Norme applicabili

Alla cooperativa,per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,si applicano in quanto compatibili,le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.3) Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Bova Marina,all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune indicato con semplice delibera dell'organo amministrativo;spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie,filiali,succursali,agenzie,uffici di rappresentanza,sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea ed all'estero,potranno essere istituite o soppresse con delibera dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci,per i rapporti con la società,è quello risultante dal libro soci.

Art.4) Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci,assunta ai sensi di legge.Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell' art.2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art.5) Scopo e Oggetto

La Società ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e potrà aderire,in modo pro grammatico,ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori utenti dei propri servizi;
- si avvale nello svolgimento della propria attività,delle prestazioni lavorative dei soci;

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalle leggi vigenti. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 legge 142 del 3 aprile 2001.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'articolo 2512 del codice civile e pertanto gli scopi che intende perseguire sono:

a) condurre azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro di persone comunque svantaggiate, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) ottenere, tramite la gestione in forma associativa della Cooperativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle Leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata; si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La cooperativa aderisce all'U.N.C.I. Unione Nazionale Cooperative Italiane con sede in Roma ed ai suoi organismi periferici e settoriali, accettandone gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni.

La Cooperativa può anche aderire a organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Considerata l'attività mutualistica della società, la cooperativa, ha per oggetto lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui al punto "b)" dell'art. 1 legge 8 novembre 1991, n. 381, e in particolare ha per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito elencate e precisamente:

- la produzione di cibi tradizionali tipici dell'Area Greca e la rivendita al minuto, mediante utilizzo prevalentemente di materie prime locali, in modo tale da valorizzare le produzioni gastronomiche tipiche;

- la somministrazione di alimenti e bevande, anche per consumatori affetti da celiachia e intolleranze alimentari in genere, tramite l'acquisto o la gestione in affitto di aziende o l'appalto di esercizi e attività, quali, a titolo esemplificativo, ristoranti, pizzerie con e senza asporto, rosticcerie, paninoteche, trattorie con l'offerta di cibi tipici calabresi e di altre regioni italiane, agriturismo, mense, bar, pub, tavole calde, spacci, rosticcerie, buffet, bad & breakfast, alberghi, soggiorni, camping, villaggi turistici, stabilimenti balneari, strutture di turismo sociale, catering, banqueting, ristorazione scolastica, sanitaria e assistenziale;

- l'organizzazione di eventi enogastronomici, cucina a domicilio, gestione di colonie, attività educative e ricreative, intrattenimento con organizzazione di convegni, manifestazioni sportive, eventi musicali con serate di balli sociali e balli tipici calabresi;
- organizzazione di matrimoni, comunioni, battesimi, compleanni ed eventi connessi;
- gestione di servizi per l'integrazione e l'inserimento di soggetti appartenenti a categorie deboli, anche tramite contratti di affidamento di lavoratori in convenzione con Enti Pubblici;
- gestione, organizzazione, conferimento e vendita, anche a domicilio, di prodotti alimentari freschi e trasformati;
- gestione di impianti automatici di distribuzione di alimenti e bevande;
- attività di formazione e informazione anche tramite corsi per esterni nel settore dell'alimentazione naturale e biologica e della ristorazione;
- organizzazione di servizi sostitutivi di mensa e ristorazione mediante la commercializzazione dei buoni pasto o di altri strumenti di pagamento da utilizzarsi presso una rete convenzionata di esercizi pubblici e mense aziendali o interaziendali;
- lo sviluppo e la gestione di convenzioni con reti di esercizi commerciali per l'ottenimento di convenzioni agevolate di acquisto.

Per il migliore conseguimento dei fini di cui sopra, la Cooperativa potrà:

- a) concorrere a gare, ad aste pubbliche e a licitazioni e trattative private indette da Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;
- b) potrà richiedere ed utilizzare le provviste, i contributi ed i finanziamenti disposti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- c) stipulare appalti, convenzioni con enti pubblici e privati, con Amministrazioni dello Stato e con Enti locali, territoriali e non;
- d) partecipare ad organismi consortili, societari e associativi che svolgono attività analoghe, affini o connesse all'attività sociale.

Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà convenzionarsi con gli enti Locali, con le Regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico o privato.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo, necessarie od utili, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni; la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi, e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art.6) Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà;
- soci in prova;
- Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari;
- soci fruitori che usufruiscono del servizio della cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art.7) Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art.8) Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

Art.9) Soci in prova

Soci in prova (a norma dell'art.2527 codice civile) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti ed i doveri che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Art.10) Soci fruitori

Possono inoltre essere soci persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero di tali soci è illimitato.

Art.11) Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt.2437 e seguenti.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art.12) Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica professionale posseduta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi da persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli organi amministratori su domanda dell'interessato; la comunicazione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Art.13) Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo previsto per legge. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a quattro volte il valore nominale di ciascuna quota. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art.14) Cessione delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art.15) Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.16) Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l' ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale competente.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.17) Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato dall'art.2531 c.c.;
- nei casi previsti dall'art.2286;
- nei casi previsti dall'art.2288, primo comma;
- in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.18) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art.19) Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art.20) Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.21) Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (ad esempio soci sovventori, azionisti di partecipazioni cooperative ecc.);
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 13;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art.22) Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo stabilito per legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prendere visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art.23) Riserve legali, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art.24) Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art.25) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 24, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 23.

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere riportati in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art.26) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto precedente sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 28).

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto precedente oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,nelle forme di cui al successivo art.28.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art.27) Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.Ciascun socio cooperatore ha un voto,qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.In ogni caso,i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Art.28) Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci,ad eccezione di quelle indicate nel precedente art.26.sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto,dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti ;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti,e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci,sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto,nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,indicando,se ritenuto opportuno,il motivo della loro contrarietà o astensione;la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.29) Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.26 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisore, se nominati, ai sensi dell'art.2479-bis, comma 4, codice civile.

A tal fine, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione dall'amministratore unico, o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci se previsti, alle società da essa controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 26 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà ovvero altra consistenza dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art. 26 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.30) Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri l'assemblea dei soci provvederà alla sua sostituzione.

Il consiglio di amministrazione, se nominato, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario.

Art.31) Decisioni del consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art.2544 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (Fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Art.32) Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione, può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all'art.2381 codice civile a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art.33) Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art.34) Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art.35) Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c. ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art.36) Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.2477 del codice civile la società provvede alla nomina di un organo di controllo, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti designati dall'assemblea la quale nomina altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I membri dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.37) Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci, o tra questi e la società, relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle delibere degli organi sociali, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio della provincia nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, come arbitro rituale, secondo le disposizioni previste in materia dal codice di rito.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale.

Art.38) Disposizioni finali

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.TO MODAFFARI SANTO ANTONIO

STELITANO SEBASTIANO

D'AGUI' SILVANA

AUTUORI MARIA LUISA NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)